



UNIVERSITÀ DI PISA

**CONVENZIONE**  
**tra**  
**ORTO E MUSEO BOTANICO, SISTEMA MUSEALE DI ATENEO DELL'UNIVERSITA'**  
**DI PISA**  
**e**  
**BANCA DEL GERMOPLASMA, DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA DELL'UNIVERSITA'**  
**DI PISA**

Tra l'Orto e Museo Botanico del Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Pisa, di seguito denominato "Orto Botanico", con sede in Pisa, via Luca Ghini n. 13, in persona del Presidente, prof. Lorenzo Peruzzi

**E**

La Banca del Germoplasma del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa, di seguito denominata "Banca del Germoplasma", con sede in Pisa, via Luca Ghini n. 13, in persona del Direttore del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa, prof. ssa Antonella Del Corso

**Premesso che**

- la Banca del Germoplasma è stata istituita nel 1995 per garantire la conservazione a lungo termine di semi di specie selvatiche;
- la Banca del Germoplasma opera prevalentemente sul territorio toscano per garantire la conservazione ex situ della flora regionale inserita in elenchi di priorità di conservazione;
- la Banca del Germoplasma conserva lotti di semi disponibili per lo scambio con altre istituzioni botaniche secondo lo schema dell'Index Seminum;
- il personale tecnico afferente all'Orto Botanico collabora con la Banca del Germoplasma alla raccolta dei semi sul territorio di riferimento;
- l'Orto Botanico sostiene, con le proprie strutture, competenze e collezioni per la didattica universitaria, i progetti di ricerca scientifica e gli interventi di conservazione della biodiversità vegetale, secondo le previsioni dello Statuto dello SMA;
- l'Orto Botanico promuove e organizza attività didattiche e divulgative rivolte al mondo della scuola ed al pubblico in genere, quali visite guidate, mostre, seminari e conferenze;

**Tutto ciò premesso, tra le due parti si conviene quanto segue:**

**Art. 1- Oggetto ed impegni**

La Banca del Germoplasma concede l'accesso alle proprie strutture e collezioni e il loro utilizzo al personale dell'Orto Botanico designato nel seguito, per finalità di conservazione di semi e altro germoplasma legalmente in possesso dell'Orto Botanico.

L'Orto Botanico contribuisce alle spese di gestione della Banca del Germoplasma versando annualmente la somma di euro 800,00 al Dipartimento di Biologia a titolo di quota di

compartecipazione alle spese per la manutenzione e la pulizia dei locali, nonché per l'acquisto di nuove attrezzature concordate da entrambe le parti.

### **Art. 2 - Responsabili**

Il Referente per l'Orto Botanico dell'Università di Pisa per la presente convenzione è il Direttore dell'Orto Botanico.

Il Referente per la Banca del Germoplasma è il RAR della struttura.

### **Art. 3 – Accesso alla banca e uso delle attrezzature**

L'accesso alla banca può avvenire esclusivamente in orario di servizio, salvo casi di eccezionale urgenza. Lo staff dell'Orto Botanico (responsabile museale, personale tecnico, tirocinanti e titolari di contratti di collaborazione) può accedere alla banca previa autorizzazione. Vale come autorizzazione la comunicazione ufficiale dei nominativi al referente scientifico della Banca del Germoplasma da parte del referente dell'Orto Botanico. Il personale autorizzato deve attenersi alle norme indicate dai cartelli posti sulle attrezzature e alle indicazioni di uso e sicurezza comunicate dal personale della banca. Malfunzionamenti e guasti devono essere tempestivamente comunicati al referente della struttura. Le emergenze dovranno essere gestite secondo le procedure previste nei regolamenti di Ateneo.

### **Art. 4 – Proprietà e uso del materiale in collezione**

Il materiale introdotto in collezione a seguito di campagne di raccolta organizzate da una delle due parti resta di proprietà della parte interessata, che potrà liberamente deciderne l'utilizzo. In ogni caso, sia l'introduzione di materiali in collezione, sia il loro prelievo devono essere registrati nel sistema di documentazione delle collezioni della banca. I materiali non di proprietà possono essere usati solo dietro consenso della parte proprietaria.

### **Art. 5 – Documentazione**

Tutti i materiali collocati nella banca devono essere corredati di etichetta adesiva, prodotta dal sistema di documentazione delle collezioni della Banca del Germoplasma.

### **Art. 6 – attività congiunte**

Banca del Germoplasma e Orto Botanico possono organizzare campagne di raccolta congiunte per l'incremento delle collezioni di semi, partecipare a bandi di finanziamento per progetti di conservazione *ex situ* o per attività di divulgazione su temi della conservazione *ex situ*.

### **Art. 7 - Durata**

La durata della Convenzione è fissata in anni tre a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti. Sono fatte salve le attività poste in essere dalla data di scadenza della precedente convenzione alla data di sottoscrizione della presente.

### **Art. 8 - Inadempienza**

In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti. In caso del persistere dell'inadempimento sarà ammesso recesso, da comunicarsi per pec da parte del Referente interessato.

### **Art. 9 - Rinvio alla normativa generale**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Il Presidente del Sistema Museale d'Ateneo  
Prof. Lorenzo Peruzzi

Il Direttore del Dipartimento di Biologia  
Prof.ssa Antonella Del Corso